REGOLAMENTO (CEE) N. 3763/86 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2261/84 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2261/84 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/85 (4), prevede che per le campagne di commercializzazione 1984/1985 e 1985/1986 gli olivicoltori che hanno diritto all'aiuto concesso alla produzione in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto sono determinati applicando al numero di olivi in produzione le rese di olive e di olio prefissate ; che lo stesso regolamento prevede l'applicazione di altri criteri a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1986/1987 ; che, tuttavia, l'esperienza acquisita non consente ancora di stabilire tali nuovi criteri ; che è quindi opportuno prorogare per la campagna di commercializzazione 1986/1987 il regime attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CEE) n. 2261/84 è sostituito dal testo seguente :

« 5. Per le campagne di commercializzazione 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987, al fine di riconoscere il diritto all'aiuto calcolato in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto, gli Stati membri produttori determinano gli olivicoltori la cui produzione media è di almeno 100 chilogrammi di olio per campagna applicando al numero di olivi in produzione le rese in olive ed in olio fissate per ciascuna campagna conformemente all'articolo 18.

6. Prima del 30 giugno 1987, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce i criteri da applicare per determinare, a decorrere dalla campagna 1987/1988, gli olivicoltori la cui produzione media sia di almeno 100 chilogrammi di olio per campagna. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JOPLING

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1.